

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

fa l'onorevole Bajocco circa la qualità data al libretto, di essere rimborsabile in qualunque ufficio, se cioè essa possa conciliarsi col diritto di fare opposizione al rimborso, questa obbiezione, dico, potrà essere discussa nell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ella propone che quest'aggiunta sia messa in fondo dell'articolo 12.

Intanto si può votare l'articolo 11, e l'onorevole Bajocco riservarsi a parlare allora.

Rimane l'emendamento proposto dall'onorevole Di Cassibile, poichè pare deciso a non ritirarlo.

Come la Camera ha inteso, la Commissione propone che il libretto sia rimborsabile ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti. L'onorevole Di Cassibile invece chiede che questi libretti siano assolutamente rimborsabili ai minori che superano i 18 anni, e che i libretti intestati alle donne maritate siano da pagarsi non ostante l'opposizione dei mariti.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.) (*ilarità*)

Rileggo l'articolo 11:

« Il libretto è nominativo e contiene le indicazioni necessarie a riconoscere la identità del creditore. In caso di smarrimento potrà darsene un duplicato previa l'osservanza delle cautele che saranno stabilite con regolamento.

« Potrà darsi e pagarsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso di opposizione dei rispettivi genitori e tutori, o mariti.

« È vietato agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque indicazione intorno ai nomi dei depositanti ed all'ammontare dei depositi.

« È fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti al portatore quando e dove lo creda opportuno. »

Metto ai voti quest'articolo 11, coll'aggiunta.

(È approvato.)

« Art. 12. Il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento o vincolo, nè saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso, tranne i casi di controversia sui diritti a succedere, di fallimento del titolare, o quelli di cui all'articolo 11.

« L'opposizione per essere valida dovrà essere fatta all'ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile. »

Il primo iscritto su quest'articolo è l'onorevole Di Cassibile.

DI CASSIBILE. Io dal momento che è stato ammesso il libretto al portatore, non ho più nulla ad aggiungere, perchè votatosi ciò, è rimasto superfluo ciò che voleva rassegnare.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. Ho domandato la parola per esprimere un dubbio alla Commissione intorno ad una parte di quest'articolo, e spero che essa vorrà adottare le modificazioni che io sono per proporre.

Non combatto l'insequestrabilità delle somme depositate nelle Casse postali: vorrei anzi che la massima fosse, per quanto è più possibile, slargata ed ampliata. Mi sembra per altro che col sistema seguito nell'articolo 12 si sia uscito da quella sfera nella quale doveva unicamente restringersi l'eccezione alla insequestrabilità di questi depositi.

L'articolo 12 consacra due eccezioni, o meglio due generi di eccezioni alle insequestrabilità del libretto e delle somme depositate. Appartengono alla prima categoria il caso in cui si trattasse di smarrimento di libretto, e l'altro di controversia sul diritto di succedere. E ciò è naturale. In siffatte ipotesi non si tratta di vera opposizione nè di sequestro, ma di sapere a chi appartiene il libretto, a chi la pubblica amministrazione dovrà pagare.

E fin qui ritengo che la Commissione stia perfettamente nei termini, per ben mantenere la dottrina della insequestrabilità della somma depositata.

Ma la redazione dell'articolo fa un passo di più: ed eccoci all'altro genere di eccezione, che è il caso previsto del fallimento del titolare. Ora io ho considerato che, quando si consacra la dottrina della insequestrabilità di un effetto, questa insequestrabilità si riferisce appunto ai terzi, e proclama una formale eccezione al principio che il patrimonio del debitore forma la garanzia dei creditori. Quindi, secondo la teorica della insequestrabilità, i creditori del titolare, che possono anche conoscere della esistenza nelle Casse postali del danaro del loro debitore, debbono persuadersi di vederlo, senza poterlo toccare; e sta benissimo. Ma io non capisco perchè poi a questo principio, a questa dottrina, si debba fare un'eccezione unicamente quando si tratti dei creditori del fallimento. I creditori del fallito sono, secondo la redazione dell'articolo 12, collocati in una posizione privilegiata, perchè, in caso di fallimento del titolare del libretto, sono sequestrabili le somme depositate. Il che importa che le somme sieno poi liberate a loro vantaggio.

La prima difficoltà che si affaccia alla mia mente è la seguente. Noi ci occupiamo, giusta la frase del mio amico onorevole Macchi, del danaro del povero, perchè è l'obolo del povero che andrebbe depositato nelle Casse di risparmio postali. Comincia perciò a farmi un poco di confusione nel cervello il pensare come questo povero possa d'un tratto trasfigurarsi in un negoziante, il quale si vegga un bel